



L'illecito amministrativo

La procedura sanzionatoria

17 dicembre 2020

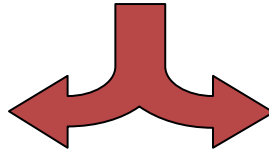
Con il termine **procedura** si intende l'insieme delle norme da seguire, agendo per un determinato fine (nel nostro caso per l'applicazione di una sanzione amministrativa).

Lo scopo della procedura è far sì che, in un determinato ambito, **tutti gli operatori agiscano in modo uniforme e formalmente riconosciuto**.

La collocazione originaria del termine deriva da procedere, nel senso di “agire con giustizia”, ed è quindi usata nel Diritto ma si è diffuso in tutte le discipline, anche e soprattutto tecniche, laddove agire con giustizia diventa fare le cose giuste e previste.

La **procedura** definisce

gli attori



gli atti

Autore della violazione
o trasgressore

Organo accertatore

Autorità amministrativa

Giudice

Accertamento

Contestazione

Verbalizzazione

Notificazione

Pagamento in misura ridotta

Obbligo del rapporto

Ordinanza-ingiunzione

Opposizione all'ordinanza

Giudizio di opposizione

Esecuzione forzata

Accertamento

Verbalizzazione

Autorità amm.va
(entro 90 giorni)

Contestazione

FIRMATO

NON FIRMATO

Notificazione

Entro i 60 giorni successivi

Pagamento in misura ridotta

Ricorso o non paga

Obbligo del rapporto

FINE

L'autorità amministrativa, se ritiene fondato l'accertamento decide:

Archiviazione

Ordinanza-ingiunzione

Entro i 30 giorni successivi

Pagamento

Opposizione all'ordinanza

Non paga

Esecuzione forzata

Giudizio di opposizione



Tutto nasce da un accertamento

Ma in cosa consiste l'**accertamento**

**L'atto col quale si mira a stabilire la
corrispondenza di un fatto a verità**

In diritto è l'atto col quale si mira a stabilire
l'**esistenza di fatti o di rapporti giuridici**,
mediante indagini e controlli

Ma in cosa consiste l'**accertamento**

L'accertamento dell'illecito amministrativo

coincide con il compimento delle indagini e delle valutazioni necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.

Elemento materiale

il fatto previsto in astratto
come illecito amministrativo

Elemento soggettivo

un comportamento
umano attivo o omissivo



Nesso di causalità

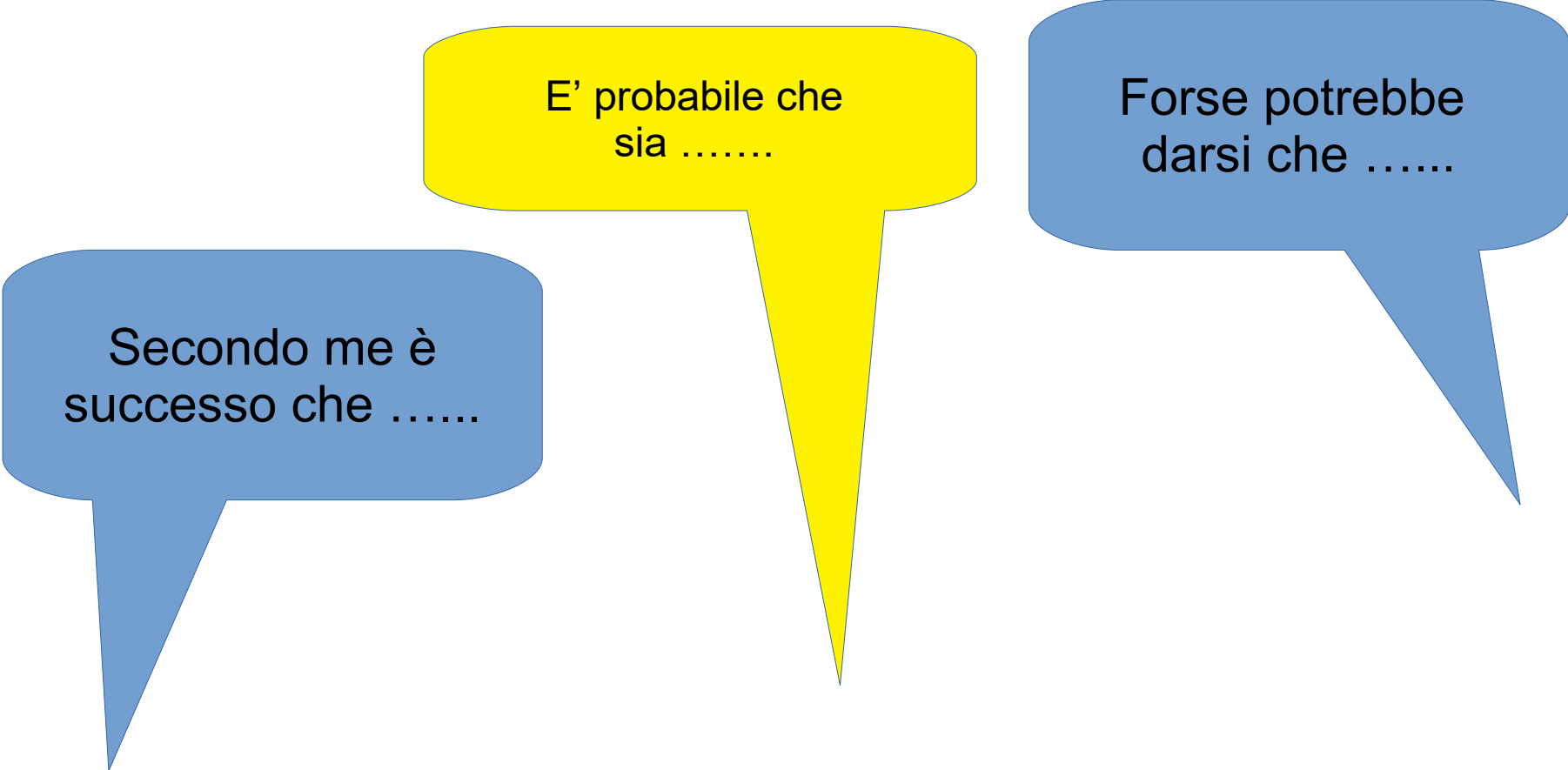
Ma in cosa consiste l'**accertamento**

Le procedure di accertamento hanno lo scopo di formare il convincimento nell'operatore che:

- 1) un fatto giuridicamente rilevante si è verificato
(cosa è successo?)
- 2) che si è verificato in un dato modo
(come è successo)
- 3) il fatto è causato da un **comportamento umano**
senza il quale non si sarebbe verificato l'evento
(chi ha fatto o non fatto qualcosa)

Ma in cosa consiste l'**accertamento**

L'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa **percezione del fatto**.



E' probabile che
sia

Secondo me è
successo che

Forse potrebbe
darsi che

Sono due i modi classici di accertamento:

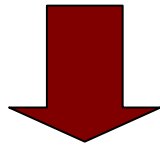
- 1) **de visu**: ho visto di persona il compimento del fatto, ho assistito perché ero presente sul posto
- 2) **ex post**: ho desunto dalla situazione che il fatto sia realmente accaduto, ma non l'ho visto di persona

La differenza è importante ai fini della dichiarazione di fede dell'art. 2700 del C.C.

L'atto pubblico fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che **il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti**

Per accertare senza avere visto occorre dimostrare che le fasi di avvicinamento al fatto, **attestato come realmente avvenuto,** portano ad **una conclusione unica,**
certa
incontrovertibile

Diversamente si avrebbe soltanto l'ipotesi di un fatto, un mero **indizio,**



Impossibilità di **certificare** l'evento accertato.



3) accertamento *per relationem*

E' la **segnalazione qualificata** (la **delazione**), prevista in alcuni casi dalla legge, anche se questo sistema è fortemente sospettato di essere lesivo dei diritti costituzionali.

Tuttavia la legge 689/81 legittima le attività di accertamento ricorrendo all'invito a fornire le informazioni necessarie all'utile svolgimento di indagini di polizia amministrativa.

La mancata osservanza di tali inviti viene sanzionata dall'art. 650 del Codice Penale.



Art. 13 – **Atti di accertamento**

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro **possono**, per l'**accertamento delle violazioni di rispettiva competenza**, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Gli organi addetti al controllo sulla osservanza delle

disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa

Per lo svolgimento di tali compiti, la legge richiede la **qualifica di pubblico ufficiale** prevista dall'art. 357 del codice penale.

*“Sono **pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*

= VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

.... **possono**,

per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,

possono = hanno il potere di ...

Vuol dire che **sono legittimati** a compiere gli atti di accertamento previsti nel presente comma, **non che è loro facoltà.**

Il ricorso agli atti di accertamento deve essere effettuato **solo se indispensabili all'accertamento** delle violazioni di competenza.

*..... assumere
informazioni ...*

Rientra in tale ambito **ogni attività finalizzata a raccogliere:**

- la notizia dell'illecito
- l'individuazione dell'autore
- l'individuazione di eventuali coobbligati
- l'acquisizione di elementi di prova

Gli organi di vigilanza possono pertanto:

- chiedere chiarimenti al trasgressore;
- intervistare eventuali testimoni;
- assumere informazioni presso uffici e presso il datore di lavoro del trasgressore;
- eseguire ricerche documentali negli archivi e farsi rilasciare fotocopie o originali di atti costituenti elementi di prova.

.. procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, ...

L'attività di **ispezione** consiste nell'**osservare le cose ed i luoghi** rilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito così come si presentano agli occhi dell'organo procedente

E' ammessa l'ispezione di cose e di luoghi **diversi dalla privata dimora**

E' **privata dimora** di una persona l'abitazione o, l'ambiente in cui esplica la sua sfera intima e privata, come l'appartamento, la casa, la roulotte, il prefabbricato, la tenda, le dipendenze dell'abitazione (cortile, garage, cantina, ecc.), **l'auto**, nonché le parti di esercizi commerciali e di esercizi pubblici che servono da abitazione all'esercente e ai suoi familiari.

*... procedere a rilievi
segnaletici, descrittivi e
fotografici ...*

Gli organi accertatori possono effettuare misurazioni, planimetrie e fotografie, destinate ad integrare eventualmente il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81

La norma non impone alcun limite a queste attività, salvo il divieto di effettuarle in luoghi costituenti privata dimora, ma attenzione alle **norme sulla privacy**

Non è possibile, senza il consenso dell'interessato, procedere a fotografie o filmati che riprendano **la persona**. Sarebbe una violazione della privacy

E' possibile fotografare o riprendere il contesto, i luoghi e le cose, purché non costituiscano privata dimora

... e ad ogni altra operazione tecnica.

Gli organi accertatori possono compiere tutte quelle **attività necessarie per il corretto accertamento** dell'illecito

Deve trattarsi di attività

- **non complesse**, che richiedano cioè l'utilizzo di strumenti particolari e il possesso di nozioni proprie di una disciplina o di un'arte
- **che non siano espressamente vietate dalle legge, né sottoposte all'acquisizione di particolari autorizzazioni**

Art. 13 – Atti di accertamento

Possono altresì procedere al **sequestro cautelare** delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria

L'art. 354 del Codice di Procedura Penale prevede che, se vi è pericolo che le cose le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono compiere i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose.

Va sempre sequestrato il corpo del reato e le altre cose che sono oggetto di confisca (vedi art. 20 L. 689/81).

Art. 14 – Contestazione e notificazione

La violazione, quando è possibile, **deve essere contestata immediatamente** tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

L'organo che procede alla contestazione immediata della violazione **deve:**

- **redigere il relativo verbale,**
- **consegnarne copia al trasgressore**
- **e, se presente, anche all'obbligato in solido**

La **CONTESTAZIONE** consiste nella comunicazione formale che l'autorità è tenuta a fare, in modo chiaro e preciso, all'autore di un fatto a lui attribuito.

E' una delle garanzie fondamentali del sistema penale, che consente all'imputato di predisporre la propria difesa, e la cui inosservanza determina la **nullità del procedimento**

La comunicazione dell'addebito al trasgressore è doverosa: l'organo accertatore ha cioè il dovere di effettuarla tutte le volte che ne ha la materiale possibilità.

Tuttavia l'omissione della contestazione, anche quando sarebbe stata possibile, non rende nulla la successiva ordinanza-ingiunzione, purché gli estremi della violazione siano **notificati** agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento della violazione

Il termine “immediatamente” deve essere inteso in senso relativo. Sussiste infatti immediatezza tra accertamento e contestazione anche quando l'organo accertatore possa procedere alla contestazione solo in un secondo tempo, a breve distanza dal fatto, come nel caso in cui si osservi un soggetto compiere un percorso fuoristrada a bordo di un motociclo e lo si trovi successivamente fermo, dopo qualche ora, presso un bar della zona.

Il termine contestazione sta anche ad indicare l'atto scritto con cui formalmente è comunicato l'addebito agli interessati, ossia il sommario processo **verbale di contestazione**.

Si tratta di un atto, redatto e sottoscritto dall'agente accertatore, finalizzato a rendere noto ad un determinato soggetto che gli è imputata una specifica violazione amministrativa.

Di regola, gli organi di vigilanza si avvalgono di modulistica prestampata.

In presenza di accertamenti complessi può accadere che per la stesura dell'atto di contestazione della violazione non venga utilizzato il supporto di moduli prestampati.

Art. 14 – Contestazione e notificazione

Se la contestazione immediata non ha potuto avere luogo, **va notificata** alla persona interessata entro il termine di novanta giorni

L'organo accertatore, motivando perché non ha proceduto all'immediata contestazione, **redige il verbale** e consegna le copie all'ente competente.

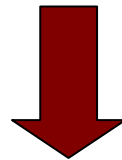
L'ente provvede alla **notificazione** con le modalità previste dalla legge.

Se è stata omessa la notificazione nel termine di **90** giorni dall'accertamento si estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.

Una volta **“accertata”** la violazione deve essere



“contestata”, se possibile immediatamente,



altrimenti **“notificata”**
entro 90 giorni dall'accertamento
(360 giorni se soggetti residenti all'estero)

Il verbale di accertamento illustra l'attività svolta dagli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81; tale atto indica tutti i singoli atti di accertamento svolti nel corso dell'attività di vigilanza amministrativa e i risultati cui tali atti hanno condotto.

Il verbale di contestazione è il documento mediante il quale il trasgressore viene messo a conoscenza della violazione ed è sufficiente che contenga la mera indicazione degli estremi della violazione (e non anche la dettagliata descrizione di tutti gli atti di accertamento).

La verbalizzazione



IL VERBALE DEVE ESSERE REDATTO IN FORMA SCRITTA

La forma scritta costituisce un requisito necessario

- a) per la prova che l'atto di contestazione è stato compiuto
- b) per la prova della sua stessa esistenza, con la consegna di una copia del verbale al trasgressore

Il verbale deve contenere tutti gli elementi necessari per garantire la procedibilità e per fornire al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido una corretta informazione su:

- la norma violata,
- l'entità della sanzione,
- le modalità stabilite per estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta,
- per proporre ricorso all'autorità amministrativa competente

QUALCHE SANA RIFLESSIONE...

La mancanza degli elementi fondamentali conduce alla **nullità del procedimento**. In particolare l'omessa o errata indicazione delle modalità di estinzione della violazione e la mancata sottoscrizione dell'agente accertatore.

Eventuali errori od omissioni non inficiano l'atto di contestazione se gli errori non pregiudicano il diritto di difesa dell'intimato.

L'errata indicazione degli elementi fondamentali come la localizzazione, la norma violata, la descrizione del fatto illecito e la modalità di estinzione, può essere sanata dall'organo accertatore con una nuova contestazione, da notificarsi entro i 90 giorni previsti, in cui sia corretto l'errore e indicati i motivi del nuovo procedimento.

Intestazione

L'intestazione è indispensabile e individua l'Ente da cui dipende l'Ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.

Oggetto

L'oggetto specifica la natura dell'atto, e lo qualifica come **processo verbale di accertamento di illecito** amministrativo

Numero progressivo

La presenza del numero progressivo è dovuta al fatto che i verbali vengono registrati cronologicamente in appositi registri contenenti tutte le vicende a cui sono sottoposti

Circostanze di tempo e di luogo in cui è stata commessa e accertata la violazione

Importantissima è la **data** dell'avvenuta contestazione, che viene fissata nel verbale al momento della sua apertura, per i vari termini. Per l'inosservanza di norme che stabiliscono divieti operanti in certe ore è determinante l'indicazione dell'**ora esatta**. Anche l'indicazione del **luogo** richiede una particolare precisione nell'accertamento:

l'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Nominativo e qualifica
del pubblico ufficiale che
redige il verbale

L'indicazione del codice, del nominativo e della qualifica del verbalizzante è importante per il cittadino che può contestare la competenza del verbalizzante, ma lo è anche e soprattutto per la validità del verbale che deve essere redatto da un pubblico ufficiale: inserendo tali elementi si dà infatti atto della qualità dell'estensore.

Generalità del
trasgressore e estremi
del documento di identità
eventualmente esibito

L'identificazione del trasgressore è sempre delicata e può diventare addirittura un problema se a procedere è un pubblico ufficiale che non riveste alcuna qualifica di PG e/o di PS. La cosa è semplice se il trasgressore è tenuto, per legge, ad avere con sé un documento, con l'obbligo di esibirlo in caso di controllo.

Il verbalizzante può chiedere, dopo la contestazione, se ha un documento. Se il documento viene esibito, l'identificazione non presenta alcun problema. Altrimenti occorre chiedere al trasgressore di fornire indicazioni sulla propria identità personale, ossia di declinare le proprie generalità, ammonendolo che:

- in caso di rifiuto, si procederà nei suoi confronti ai sensi dell'art. 651 c.p.;
- in caso di false dichiarazioni sull'identità personale, si procederà nei suoi confronti ai sensi dell'art. 495 c.p.

Gli estremi (tipo e numero di targa) del veicolo

Motivazione e l'indicazione della norma violata

Entità della sanzione fissata e l'importo da corrispondere entro 60 giorni dalla contestazione a titolo di pagamento in misura ridotta

Se l'illecito è stato commesso con un veicolo a motore, come, per esempio, aver compiuto un percorso fuoristrada in luogo vietato con un motociclo, si indicheranno a verbale anche la marca, il tipo e la targa del veicolo stesso.

La motivazione consiste in una descrizione sintetica del fatto o del comportamento accertato idonea a rendere palese l'illecito commesso dal trasgressore

- l'articolo e ogni altro riferimento (comma, lettera, ecc.) della norma violata
- l'eventuale diversa norma che stabilisce la sanzione
- l'entità della sanzione stabilita per l'illecito contestato

Generalità di eventuali obbligati in solido con il trasgressore

Dichiarazioni che il trasgressore chiede di inserire nel verbale a propria giustificazione

Se in sede di contestazione viene accertata l'esistenza di eventuali obbligati in solido con il trasgressore occorre darne atto nel verbale, trascrivendone le generalità nello spazio a ciò riservato.

Il trasgressore ha il diritto di fare inserire nel verbale dichiarazioni riferite all'illecito oggetto della contestazione.

Le dichiarazioni coerenti con l'accertamento ed espresse in forma sintetica che il trasgressore chiede di inserire nel verbale vanno trascritte fedelmente (il verbale, infatti, fa fede anche di ciò che l'estensore attesta che una parte citata nell'atto ha dichiarato...)

Firma del trasgressore e, se presente, anche quella dell'obbligato in solido (che tuttavia possono rifiutarsi di firmare)

Firma del verbalizzante (indispensabile, pena la nullità del verbale)

Il trasgressore non è obbligato a sottoscrivere il verbale, **occorre però chiedergli se lo vuole fare.**

In caso di rifiuto non succede nulla: il verbale è perfettamente valido e l'estensore dovrà limitarsi a dare atto del rifiuto scrivendo nello spazio riservato alla firma del trasgressore la frase "SI RIFIUTA" o una simile.

La firma del verbalizzante chiude il verbale ed è indispensabile per la validità dell'atto.

Avvertenze, che rendono edotto il trasgressore sulle modalità di pagamento, sul successivo sviluppo della procedura in assenza di pagamento in misura ridotta e sulle modalità per proporre ricorso all'Autorità amministrativa competente.

Viene ribadito il termine di 60 giorni per effettuare il pagamento in misura ridotta e vengono forniti gli estremi dell'Ente a cui il pagamento deve essere intestato e il relativo numero di conto corrente postale

Vengono altresì fornite al trasgressore informazioni sulle modalità per proporre ricorso.

Al trasgressore viene indicata l'Autorità a cui, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione (o di notificazione) della violazione, può far pervenire scritti difensivi e documenti, con la possibilità di chiedere anche di essere sentito

QUALCHE SANA RIFLESSIONE...

Il verbale, in quanto atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, del suo contenuto. Ciò ha un significato ben preciso, che è bene avere sempre ben presente quando si verbalizza:

il pubblico ufficiale può commettere il **reato di falso ideologico** in atto pubblico di cui all'art. 479 del codice penale ed è passibile della pena stabilita dall'ultimo comma dell'art. 476, ossia:

reclusione da tre a dieci anni !!!!!

QUALCHE SANA RIFLESSIONE...

Il **reato di falso ideologico** si verifica se il P.U. attesta, nel verbale, consapevolmente e falsamente:

- 1) che un fatto è stato da lui compiuto (esempio: la violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore che ha rifiutato di sottoscrivere il verbale e di ritirarne copia, mentre, in realtà, non vi è stata alcuna contestazione immediata perché, all'atto dell'accertamento, l'autore del fatto non era più presente e si è risaliti a lui solo attraverso successive indagini);
- 2) che un fatto di cui l'atto è destinato a provare la verità è avvenuto alla sua presenza (per esempio che la violazione è stata commessa in presenza del pubblico ufficiale e da lui accertata direttamente);
- 3) di aver ricevuto dichiarazioni a lui non rese;

Art. 16 - Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il **pagamento di una somma in misura ridotta** pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, **entro il termine di 60 giorni** dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Es. Sanzione amministrativa da € 50,00 a € **600,00**

50 per 2 = 100,00 600 diviso 3 = 200,00

La più favorevole è 100,00 €

Es. Sanzione amministrativa da € 50,00 a € **200,00**

50 per 2 = 100,00 200 diviso 3 = 66,66

La più favorevole è 66,66 €

Art. 17 – Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione **deve presentare rapporto**, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio competente.

L'ufficio territorialmente competente è il Comune del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Nel rapporto dovranno essere indicati i criteri di cui all'art. 11:

- 1) la gravità della violazione
- 2) l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione
- 3) la personalità dell'agente
- 4) le sue condizioni economiche

Il "**rapporto**" redatto ai sensi dell'art. 17 non va confuso con il verbale di contestazione

L'atto di contestazione:

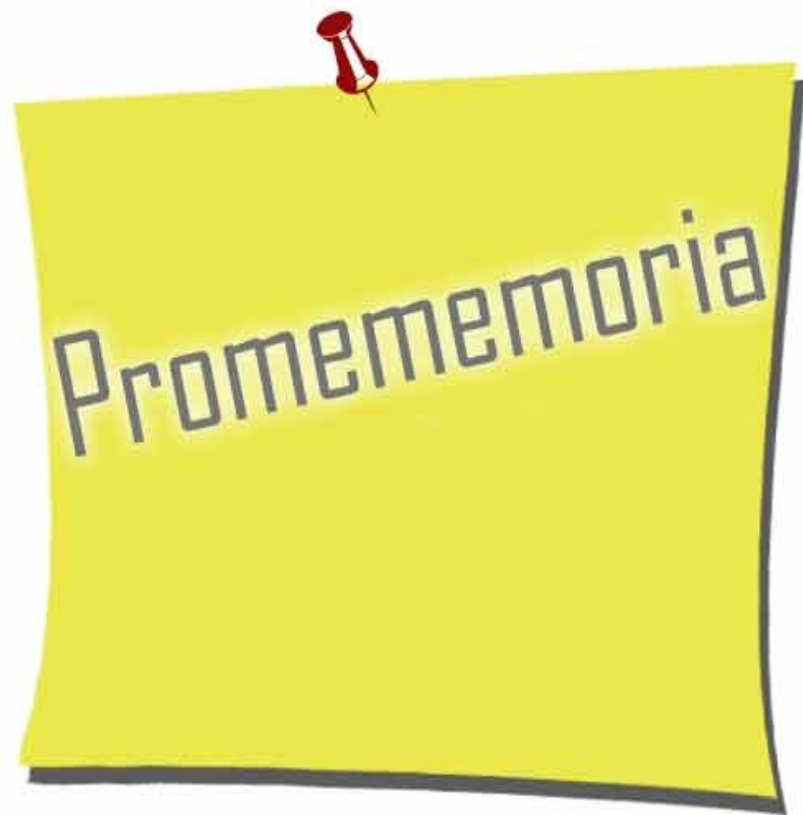
- a) è indirizzato **esclusivamente al trasgressore** e, eventualmente, all'obbligato in solido
- b) contiene la mera indicazione degli estremi della violazione
- c) è **funzionale all'esercizio del diritto di difesa**;

Il rapporto:

- a) è diretto all'organo titolare della potestà sanzionatoria
- b) delinea compiutamente il fatto illecito contestato e gli atti di accertamento compiuti
- c) è funzionale alla verifica della fondatezza dell'accertamento medesimo.

QUALCHE SANA RIFLESSIONE...

L'addetto al controllo ammette il trasgressore all'esercizio del diritto di estinguere l'illecito con il pagamento in misura ridotta. Non irroga le sanzioni amministrative e non deve tener conto dei criteri previsti dall'art. 11.



L'accertatore deve tener conto di tutti gli elementi raccolti nel corso della contestazione, e anche di quelli che sono i criteri previsti dall'art. 11, perchè potrebbe essere chiamato a redigere un rapporto che fornisca tutte queste informazioni.

Art. 18 – Ordinanza-ingiunzione

Entro **trenta giorni** dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

30 **GIORNI PER**
PROPORRE RICORSO

Art. 18 – Ordinanza-ingiunzione

L'autorità competente, sentiti gli interessati, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi:

1) **se ritiene fondato l'accertamento**, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, tra il minimo e il massimo edittale, e ne **ingiunge il pagamento**, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente,

2) **se non ritiene fondato l'accertamento** emette **ordinanza motivata di archiviazione degli atti**, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 19 - Sequestro

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono proporre **opposizione** all'autorità amministrativa.

Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto sequestro.

Art. 19 - Sequestro

Il sequestro amministrativo si effettua secondo le modalità previste dal **D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571**

Il P.U. che procede al sequestro redige un apposito verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate.

Una copia del verbale, contenente anche **l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione**, è consegnata alla persona le cui cose sono state sequestrate.

Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il P.U. che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio.

Art. 19 - Sequestro

Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio informa immediatamente l'autorità, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzare la loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero siano prelevati campioni.

Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ma è anche prevista la possibilità di nominare un custode qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici

Art. 20 – Sanzioni amministrative accessorie

L'autorità amministrativa

con l'ordinanza-ingiunzione può applicare,

- a) sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni,
- b) sanzioni accessorie, che consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Per esempio la sospensione o la revoca della licenza di pesca

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna.

Art. 20 – Sanzioni amministrative accessorie

Le autorità amministrative:

a) **possono** disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione

b) **debbono** disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

Art. 20 – Sanzioni amministrative accessorie

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, delle quali

- la fabbricazione
- l'uso,
- il porto,
- la detenzione
- l'alienazione



costituisca violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ingiunzione di pagamento.

E' sempre disposta la confisca delle cose che i privati non possono fabbricare, usare, portare con sé, detenere o cedere, perché tali azioni sono vietate, in assoluto o in assenza di autorizzazione, da norme sanzionate amministrativamente.

In questi casi, dunque, sono proprio la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la cessione di determinate cose ad integrare l'illecito e la confisca risponde all'esigenza di impedire che l'attività illecita si trasformi in un modo di acquisto della proprietà di beni la cui circolazione è **sempre vietata dalla legge**, in assoluto, o in assenza di autorizzazione.

Bisogna però stare attenti a valutare bene il caso concreto accertato ed a individuare altrettanto bene la norma violata. Le violazioni commesse mediante l'uso di una cosa non ne rendono sempre obbligatoria la confisca.

Ad esempio: chi fa fuoristrada con un veicolo a motore in luogo vietato commette indubbiamente un illecito amministrativo, ma il veicolo viene usato strumentalmente per la realizzazione dell'illecito, che ne presuppone necessariamente l'uso. L'illecito non consiste di per sé nell'uso del veicolo a motore (se non si fa fuoristrada, l'uso del veicolo è infatti lecito), ma nel comportamento del conducente che, circolando fuori strada, ne fa un uso non consentito.

In questi casi, la confisca non è dunque né obbligatoria, né necessaria.

Art. 22 – Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 22 bis – Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone **davanti al giudice di pace**.

L'opposizione si propone **davanti al tribunale** quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, igiene e infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) urbanistica ed edilizia;
- d) **di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;**
- e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- f) di società e di intermediari finanziari;
- g) tributaria e valutaria.

Art. 23 – Giudizio di opposizione

Il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Il giudice accoglie l'opposizione (ed anche il ricorso immediato quando possibile) quando non vi sono prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente.

QUALCHE SANA RIFLESSIONE...

Il Giudice, nel corso della causa, valuta le prove prodotte da entrambe le parti (tanto dall'attore quanto dal convenuto): **la mancanza di prove permette solo l'accoglimento del ricorso.**

Sono molto numerose le sentenze che accolgono ricorsi, soprattutto di verbali redatti su considerazioni o deduzioni, ancorché logiche, ma non sufficientemente provate.

Bisogna, quindi, avere raggiunto la certezza probatoria di un dato accadimento, soprattutto se il fatto non lo si è accertato personalmente ma lo si è dedotto dall'attività di rilevamento.

Occorre essere prudenti nel contestare alcunché se non si può utilizzare il termine “**vinta ogni prova contraria**”

Art. 24 – Connessione obiettiva con un reato.

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Il tribunale, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato **cessa** se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 26 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

L'autorità che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili **da tre a trenta**.

Ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,00.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.



Art. 27 – Esecuzione forzata

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, **trasmettendo il ruolo all'Intendente di Finanza che lo dà in carico all'esattore per la**

Art. 28 – Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si **prescrive** nel termine di **5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.**

Grazie per l'attenzione